Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 20 gennaio 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 18 DEL 20 GENNAIO 1977:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1976.

Approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per l'anno 1977. (383)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 18 DEL 20 GENNAIO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **I.E.I. - Impresa edile immobiliare, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1976. — **Officine Maccaferri, già Raffaele Maccaferri & figli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1976 (delibera assembleare 16 febbraio 1976). — **Officine Maccaferri, già Raffaele Maccaferri & figli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1976 (delibera assembleare 5 agosto 1957). — **Officine Maccaferri, già Raffaele Maccaferri & figli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1976 (delibera assembleare 12 aprile 1976). — **Officine Maccaferri, già Raffaele Maccaferri & figli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1976 (delibera assembleare 5 agosto 1974). — **Figli di Pietro Rodeschini, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1976. — **I.P.S. - Industria prodotti siderurgici, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1976. — **Aquila Santagostino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1976. — **E.L.S.A. - Emiliana laterizi società azionaria, società per azioni, in Rubiera Emilia:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1976. — **Fornaci venete riunite, ing. Piero Trevisan, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1976. — **S.IT.I. - Società italiana investimenti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1976. — **Officina Viberti, società per azioni, in Nichelino (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1976. — **S.I.P. - Società italiana prefabbricati, società per azioni, in Latina:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1976. — **Riunione immobiliare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 gennaio 1977. — **Propilei, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 3 gennaio 1976. — **Sarom finanziario, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **S.I.F.I.N., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 8,75 % - 1974 » sorteggiate il 12 gennaio 1977. — **S.I.F.I.N., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 8,75 % - 1973 » sorteggiate il 12 gennaio 1977. — **Istituto Ganassini di ricerche biochimiche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1976. — **G.A.L. - Giuseppe Aldè Lecco, società per azioni, in Lecco:** Rimborso di obbligazioni. — **Frigo Conserva, società per azioni, in Augusta (Siracusa):** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1976. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1976. — **S.A.M.P. - Società per azioni meccanica di precisione, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1976. — **SADAM, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1976. — **CESAB - Carrelli elevatori società per azioni Bologna, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1976. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **S.A.M.E. - Società per lo sviluppo agrario minerario edilizio, società per azioni, in Chiusi Scalo (Siena):** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1976. — **Manifatture Martiny, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1976. — **Eternit, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1976. — **Ferrovie Alta Valtellina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1976. — **Mario Alberti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Prestito 6 % - L. 100.000.000 » sorteggiate il 13 gennaio 1977. — **Mario Alberti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Prestito 6 % - L. 300.000.000 » sorteggiate il 13 gennaio 1977.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1976, n. **921.**

Modificazione all'art. 55 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, in materia di biglietti postali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sull'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, e successive modificazioni;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1975, n. 37;

Considerata l'opportunità di modificare la disciplina concernente i biglietti postali contenuta nell'art. 55 del citato regolamento dei servizi postali, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 55 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:

« Lo Stato può mettere in vendita biglietti postali, costituiti da un foglietto piegabile i cui lati possono essere incollati, con impresso il valore della francatura; essi sono trattati come lettere a tutti gli effetti, tranne a quelli tariffari.

I biglietti postali possono essere spediti aperti o chiusi; se superano, per effetto di fogli o di altri oggetti inclusivi, il peso del primo porto della lettera, devono essere affrancati per intero secondo la tariffa vigente per le lettere.

I biglietti postali possono essere spediti anche all'estero, ma in tal caso devono essere affrancati come lettere ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1976, n. **922**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce Rossa, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 922. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della Croce Rossa, in Roma, viene autorizzata ad acquistare un fabbricato sito in Treviso, via Fratelli Bandiera, 17, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano dal mappale n. 42, sez. I, f. I, sub. 1, 2, 3, 4, 5, da destinare a sede del locale sottocomitato della Croce Rossa italiana.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1976
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1976, n. **923**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Croce azzurra robbiese », in Robbio.

N. 923. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Croce azzurra robbiese », in Robbio (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1976
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1976, n. **924**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce Rossa, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 924. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della Croce Rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.641.851 disposta dalla sig.ra Maria Tartarini ved. Riva.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1976
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1976, n. **925**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione cristiana evangelica italiana, in Genova-Sampierdarena, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 925. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Congregazione cristiana evangelica italiana, in Genova-Sampierdarena. La congregazione anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dai signori Rosario De Bonis e Pietro Steccone ai termini dell'atto pubblico 19 ottobre 1970, n. 7178 di repertorio, a rogito notaio Carla Maria Barbis, consistente in tre locali siti in Genova-Sampierdarena, descritti e valutati in lire 8 milioni nella perizia giurata 13 maggio 1971 del geometra Luigi Ravara.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1977
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1976, n. **926**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa della carità », in Catania, della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

N. 926. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa della carità », in Catania, della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1977
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1976, n. **927**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale granatieri di Sardegna, in Roma, ad accettare un legato.

N. 927. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale granatieri di Sardegna, in Roma, viene autorizzata ad accettare, rispettandone le condizioni, il legato disposto dalla sig.ra Clotilde Mazzitelli con testamento olografo pubblicato in data 18 novembre 1963 per atto dott. Giorgio Albertazzi fu Vittorio, notaio in Roma, n. 37797 di repertorio, consistente in due appartamenti di complessivi vani 23, situati al piano attico del fabbricato che sorge in Roma, via Ofanto, 18, scala destra, distinti con i numeri interni 11 e 12 ed iscritti in catasto alla partita 70504, foglio 577, mappali 58/24 e 58/25.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1977
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 122

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1976.

Nomina della commissione prevista dall'art. 9 della legge 9 maggio 1976, n. 324, concernente nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, concernente le nuove norme in materia di diritto per uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile;

Viste le designazioni inviate in data 19 agosto 1976 dalla società Alitalia, in data 27 agosto 1976 dal Ministero delle finanze, in data 1° settembre 1976 dalla A.I.G.A.S.A., in data 2 settembre 1976 dalla società Itavia, in data 30 settembre 1976 dal Ministero del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La commissione prevista dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, istituita presso il Ministero dei trasporti e presieduta dal Ministro per i trasporti o da un Sottosegretario da lui delegato è composta dai seguenti membri:

Rinaldi Baccelli avv. Guido, membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Papa dott. Pietro, dirigente generale della Direzione generale dell'aviazione civile;

Sitajolo dott. Giuseppe, dirigente generale della Direzione generale dell'aviazione civile;

Antonelli dott. Tommaso, primo dirigente in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro;

Moneta dott. Adalberto, primo dirigente in servizio presso la Direzione generale dogane ed imposte indirette del Ministero delle finanze;

Piras prof. Aldo e Fassina dott. Giuseppe, esperti in rappresentanza degli enti gestori di aeroporti;

Messina dott. Alfredo e Torrani dott. Paolo, esperti in rappresentanza dei vettori aerei nazionali.

Le funzioni di segretario sono svolte dal dott. Claudio Palma, ispettore principale della Direzione generale dell'aviazione civile.

L'impegno della spesa verrà assunto con successivo decreto. Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1976

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1976
Registro n. 37 Trasporti, foglio n. 359

(255)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1976.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Piacenza ad ampliare la sede principale del magazzino generale sito in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 9 settembre 1949, 7 maggio 1955, 25 settembre 1958, 30 maggio 1959, 11 ottobre 1961, 9 novembre 1961, 20 febbraio 1962, 27 agosto 1962, 7 gennaio 1963, 10 settembre 1963, 25 maggio 1965, 26 luglio 1966, 15 ottobre 1968, 10 dicembre 1968 e 22 maggio 1972, con i quali il Consorzio agrario provinciale di Piacenza è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, con sede principale in Piacenza, via Cristoforo Colombo numero 35;

Vista l'istanza in data 17 novembre 1975, con la quale il predetto consorzio ha chiesto di essere autorizzato ad ampliare la predetta sede principale del magazzino generale con un capannone di nuova costruzione e annessa tettoia, rispettivamente di mq 1650 e mq 170, da adibire al deposito di merci voluminose e pesanti, nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 143 del 19 dicembre 1975, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti i documenti allegati alla predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Piacenza è autorizzato ad ampliare la sede principale del magazzino generale da esso esercitato, sita in Piacenza, via Cristoforo Colombo n. 35, con un capannone di nuova costruzione e annessa tettoia della superficie rispettivamente di mq 1650 e mq 170, da adibire al deposito di merci voluminose e pesanti, nazionali, nazionalizzate ed estere. Detti locali sono meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per i depositi effettuati nei locali di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare della cauzione dovuta per l'esercizio del predetto magazzino generale è determinato in lire 12.000.000 (dodicimilioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1976

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ERMINERO

p. *Il Ministro per le finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(21)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1976.

Determinazione delle tariffe postali interne per la spedizione di pacchi postali e di pieghi voluminosi in notevoli quantità.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 99 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1976, n. 503;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718;

Riconosciuta l'opportunità di determinare le misure delle riduzioni tariffarie da accordare agli utenti che spediscono notevoli quantitativi di pacchi o di pieghi voluminosi;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1976, n. 503, è concessa una riduzione del 10%, 20% e 30% sulle tariffe normali agli utenti che spediscono pacchi postali in numero non inferiore, rispettivamente a 50.000, 100.000 e 200.000 ovvero pieghi voluminosi (pacchetti postali, campioni di merci, incisioni o registrazioni foniche su disco, su nastro o su filo) in numero non inferiore, rispettivamente, a 100.000, 200.000 e 400.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1976

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1977
Registro n. 2 Poste, foglio n. 299

(475)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1976.

Possibilità per il distillatore di corrispondere direttamente al produttore l'importo di cui all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1931/76.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1931/76 del consiglio del 20 luglio 1976, che stabilisce le norme generali per le operazioni di distillazione di vini previste dagli articoli 6-*ter*, 6-*quater*, 24-*bis* e 24-*ter* del regolamento (CEE) n. 816/70;

Visto, in particolare, il paragrafo 4 dell'art. 3 di detto regolamento, secondo cui è attribuita agli Stati membri la facoltà di prescrivere che l'importo previsto al paragrafo 1 dello stesso art. 3 sia versato dal distillatore al produttore e che, in tal caso, l'organismo di intervento rimborsi detto importo al distillatore;

Visto il regolamento (CEE) n. 3148/76 della commissione del 23 dicembre 1976, relativo alla distillazione preventiva per la campagna 1976-77;

Considerato che sussistono validi motivi che giustificano il ricorso alla predetta facoltà;

Decreta:

L'importo previsto dall'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1931/76 del consiglio può essere corrisposto ai produttori vinicoli direttamente dai distillatori.

In tal caso, l'organismo di intervento rimborsa detto importo al distillatore allorquando è fornita la prova che il quantitativo totale di vino oggetto del contratto è stato distillato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(476)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1976.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina della ditta Paolini Ennio, in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti numeri 5032 e 5236 rispettivamente in data 5 maggio 1972 e 8 ottobre 1973 la ditta Paolini Ennio fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Gottardo n. 77, specialità medicinali chimiche e preparati galenici;

Vista la lettera in data 20 gennaio 1976, con la quale il comando carabinieri del N.A.S. comunica di aver accertato che la ditta di cui sopra è già da tempo inattiva;

Considerato in data 20 gennaio 1976, che la dott.ssa Elena Crognale ha rinunciato alla direzione tecnica dell'officina farmaceutica predetta;

Atteso che la ditta Paolini Ennio pur invitata con ministeriale in data 11 marzo 1976 a nominare entro il termine di trenta giorni il direttore tecnico non ha provveduto;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Paolini Ennio l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Gottardo n. 77, concessa con decreti n. 5032 in data 5 maggio 1972 e n. 5236 in data 8 ottobre 1973.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(209)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1977.

Adeguamento delle pensioni a carico dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 e l'art. 20 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974, relativi alla disciplina per l'adeguamento delle pensioni a carico dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in relazione all'andamento del costo della vita;

Visti i dati riportati nel Bollettino mensile di statistica n. 6 del mese di giugno 1976, pubblicato dall'Istituto centrale di statistica;

Constatato che l'indice del costo della vita calcolato dal suddetto Istituto ai fini della scala mobile delle retribuzioni per i lavoratori dell'industria relativo al mese di aprile 1976 è risultato pari a 320,99, con una

variazione in aumento del 12,9 per cento rispetto a quello relativo al mese di luglio 1975, pari a 284,24, che ha determinato il precedente adeguamento delle pensioni erogate dall'ENASARCO;

Considerato che la suddetta variazione è superiore a quella minima prevista dal primo comma dell'art. 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, e che pertanto alla data del 30 aprile 1976 si sono verificate le condizioni per l'ulteriore variazione delle pensioni poste a carico dell'Ente anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1976, le pensioni poste a carico dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ivi compresi i trattamenti minimi, liquidate anteriormente al 1° agosto 1975, sono aumentate nella misura del 12,9 per cento del loro ammontare.

Per le pensioni liquidate posteriormente al 31 luglio 1975, si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, salvo quanto previsto dall'art. 20, quinto comma, del decreto ministeriale 20 febbraio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(324)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1977.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Siracusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società cooperative e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti l'attività di portabagagli nelle stazioni ferroviarie di Siracusa e provincia, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

14ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 195.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(236)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1977.

Sostituzione delle tabelle 4 e 5 e integrazione della tabella 8 della Farmacopea ufficiale - VIII edizione.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 124, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528, nel quale è prescritto che deve essere allegato alla Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte dei medicamenti composti o di specialità medicinali, e l'elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta, e da trattenersi dal farmacista, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 1972 di approvazione della VIII edizione della Farmacopea ufficiale, alla quale sono state allegate le tabelle 4 e 5, contenenti gli elenchi suindicati;

Visti i propri decreti 9 ottobre 1973 e 12 luglio 1975, con i quali, a seguito di modifiche, sono state approvate le nuove tabelle 4 e 5;

Ritenuta la necessità di armonizzare le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685 e le disposizioni della Farmacopea ufficiale - VIII sulle modalità di vendita di alcuni medicinali;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare delle modifiche alle predette tabelle 4 e 5 e di approvare, di conseguenza, due nuove tabelle, recanti tali modifiche, in sostituzione di quelle approvate con i citati decreti ministeriali 12 febbraio 1972, 9 ottobre 1973 e 12 luglio 1975;

Considerata, altresì, l'opportunità, per gli stessi motivi, di integrare la tabella 8 allegata alla Farmacopea ufficiale - edizione VIII, con l'aggiunta di altre dosi;

Sentite le proposte formulate dalla commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale, prevista dalla legge 9 novembre 1961, n. 1242;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 123 e 124 del citato testo unico delle leggi sanitarie, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione della tabella 4 (di cui al decreto 12 luglio 1975), è approvata la seguente nuova tabella 4 contenente l'elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali:

TABELLA 4

ELENCO DEI PRODOTTI CHE IL FARMACISTA NON PUO' VENDERE SE NON IN SEGUITO A PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA, ANCHE QUANDO DETTI PRODOTTI FANNO PARTE DI MEDICAMENTI COMPOSTI O DI SPECIALITA' MEDICINALI.

(*Art.* 124, *lettera* a), *del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto* 27 *luglio* 1934, *n.* 1265, *modificato con legge* 7 *novembre* 1942, *n.* 1528; *art.* 70 *della legge* 22 *dicembre* 1975, *n.* 685).

1) Preparazioni di barbiturici in associazione con altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad indicazione antialgica che contengono quantità di barbiturici, per dose unitaria, non superiori alla metà della dose abituale minima e, per confezione, non superiori alla metà della dose massima giornaliera, indicate nella tabella 8 della Farmacopea ufficiale.

2) Tranquillanti, ansiolitici, neurolettici, salvo quelli previsti nella tabella 5.

3) Antidepressivi, salvo quelli previsti nella tabella 5.

4) Antiepilettici non barbiturici.

5) Preparazioni di ipnotici non barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad indicazione antialgica che contengono quantità di ipnotico non barbiturico, per dose unitaria, non superiori alla metà della dose abituale minima e, per confezione, non superiori alla metà della dose massima giornaliera, indicate nella tabella 8 della Farmacopea ufficiale (salvo quanto previsto nella tabella 5).

6) Antispastici.

7) Miorilassanti ad azione centrale.

8) Cardioattivi (cardiotonici, antianginosi, antiaritmici, betabloccanti).

9) Ipotensivi.

10) Vasoattivi.

11) Diuretici.

12) Uricosurici e antigottosi.

13) Antibiotici e chemioterapici.

14) Ormoni sintetici ed estrattivi, prodotti ad azione ormonica.

15) Antiparkinsoniani.

16) Anticoagulanti ed emocoagulanti, escluse le preparazioni per uso topico.

17) Antistaminici.

18) Ipoglicemizzanti.

19) Analgesici non stupefacenti, antiinfiammatori, antireumatici, ad eccezione delle preparazioni previste ai punti 1) e 5) della presente tabella e di quelle per uso topico.

20) Ipolipidemizzanti, ipocolesterolemizzanti.

21) Preparazioni per uso diverso da quello iniettabile, contenenti destropropossifene in associazione con altri principi attivi.

22) Vitamine e prodotti vitaminici, quando siano presentati con indicazioni diverse dalla copertura del fabbisogno o in dosi tali da poter determinare danni da ipervitaminosi.

23) Bechici ad azione centrale, salvo quanto previsto dal punto 30) della presente tabella.

24) Antiemetici.

25) Antidoti ad azione specifica.

26) Vaccini semplici o misti, preventivi e curativi.

27) Sieri preventivi e curativi, ad eccezione di quelli antiofidici.

28) Antiparassitari.

29) Tutti i prodotti per uso parenterale (intram. endov., etc.).

30) Preparazioni per uso diverso da quello iniettabile le quali, in associazioni con altri principi attivi, contengono acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, come basi anidre, inferiore all'1% p/p od una quantità inferiore a 0,01 g per unità di somministrazione per la via orale o a 0,02 g per unità di somministrazione per la via rettale e in totale, per ciascuna confezione, non più di 0,25 g delle suddette sostanze.

31) Tutti i prodotti che contengono principi attivi nuovi o molecole chimiche di nuova introduzione in terapia per un tempo che sarà di volta in volta fissato dal Ministero della sanità.

Avvertenze:

E' comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica la vendita delle specialità medicinali per le quali il Ministero della sanità faccia obbligo di riportare sulle etichette la scritta «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica».

Il Ministero della sanità potrà ammettere alla vendita senza ricetta medica, preparazioni medicinali appartenenti alle categorie elencate, qualora, per dose unitaria, quantità contenuta nella singola confezione, natura del medicamento e modalità d'uso, non risultino pericolose.

Nota. — La ripetibilità della vendita di una preparazione contenente una delle sostanze elencate in questa lista è autorizzata, salvo diversa indicazione dal medico prescrivente:

a) per un periodo non superiore a tre mesi a partire dalla data della compilazione della ricetta;

b) per non più di cinque volte durante il periodo indicato.

Art. 2.

In sostituzione della tabella 5 (di cui ai decreti 9 ottobre 1973 e 12 luglio 1975), è approvata la seguente nuova tabella 5 contenente l'elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta

medica rinnovata volta per volta, e da trattenersi dal farmacista, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali:

TABELLA 5

ELENCO DEI PRODOTTI LA CUI VENDITA E' SUBORDINATA A PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA RINNOVATA VOLTA PER VOLTA E DA TRATTENERSI DAL FARMACISTA, ANCHE QUANDO DETTI PRODOTTI FANNO PARTE DI MEDICAMENTI COMPOSTI O DI SPECIALITA' MEDICINALI.

(*Art.* 124, *lettera* b), *e art.* 167 *del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto* 27 *luglio* 1934, *n.* 1265, *modificato con legge* 7 *novembre* 1942, *n.* 1528; *art.* 70 *della legge* 22 *dicembre* 1975, *n.* 685).

1) Stupefacenti e sostanze psicotrope indicate nelle tabelle IV e V approvate con decreto interministeriale in applicazione agli articoli 11 e 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, fatta eccezione per quanto disposto ai punti 1), 5), 21) e 30) della tabella 4 della Farmacopea ufficiale.

2) Anoressizzanti.

3) Preparazioni per uso parenterale contenenti derivati della fenotiezina, del butirrofenone e della benzodiazepina.

4) Inibitori della monoamminossidasi.

5) Curarici (decreto ACIS 30 giugno 1951 - *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell'11 settembre 1951).

6) Anestetici locali ed anestetici generali per uso anestesiologico.

7) Citostatici. Immunosoppressori.

8) Enzimi proteolitici per uso parenterale da soli od associati ad altri farmaci (Decreto ministeriale 16 maggio 1966 - *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 14 giugno 1966).

9) Prodotti iniettabili contenenti diossodifenilbutilpirazolidina (fenilbutazone) o diossomonofenilbutilpirazolidina (Decreto ministeriale 1° agosto 1966 - *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 17 settembre 1966).

10) Prodotti immunizzanti contro la peste suina (Decreto ministeriale 6 aprile 1967 - *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 9 maggio 1967).

11) Vaccini antibrucellosi e tubercoline per uso veterinario.

Avvertenze:

Per la vendita e somministrazione delle preparazioni contenenti le sostanze stupefacenti e psicotrope indicate nelle tabelle I e III approvate con decreto interministeriale in applicazione agli articoli 11 e 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, vanno rispettate le disposizioni della legge medesima anche per quanto riguarda le norme relative alla spedizione di ricette.

E' comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica rinnovata volta per volta e da trattenersi dal farmacista, la vendita delle specialità medicinali per le quali il Ministero della sanità faccia obbligo di riportare sulle etichette la dicitura «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile».

Note.

1) La validità della ricetta rinnovata volta per volta e da trattenersi dal farmacista è limitata ad un periodo non superiore a tre mesi.

2) La dizione «da trattenersi dal farmacista» va intesa nel senso che la ricetta debba essere ritirata e non più messa in circolazione.

Art. 3.

Ad integrazione della tabella 8 allegata al testo della VIII edizione della Farmacopea ufficiale, sono aggiunte le seguenti dosi:

FARMACO	Vie di somministrazione	Dosi abituali		Dosi massime	
		per ogni dose grammi	nelle 24 ore grammi	per ogni dose grammi	nelle 24 ore grammi
Eptabarbitale	per os	0,05-0,1	0,3	0,4	0,6
Secobarbitale	per os i.m. o e.v.	0,05-0,1 0,1-0,25	0,2 —	0,2 0,5	0,4 —
Butalbitale	per os	0,1-0,2	0,4	0,2	0,8
Metilfenobarbitale	per os	0,05-0,1	0,2	0,15	0,6
Seebutobarbitale	per os	0,03-0,05	0,15	0,1	0,3
Brallobarbitale	per os	0,05	0,15	0,1	0,3
Metiprilone	per os	0,1	0,3	0,2	0,6

Art. 4.

Gli elenchi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, formano le nuove tabelle 4 e 5 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 5.

Le dosi di cui al precedente art. 3, concorrono a formare la tabella 8 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà comunicato agli organi sanitari regionali e alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

Roma, addì 10 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(477)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente « Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, relativa alle sepolture di guerra, firmata a Parigi il 2 dicembre 1970 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 4 dicembre 1976, al primo paragrafo, invece di: « ..la cui ratifica è stata autorizzata con legge 5 maggio 1976, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 12 giugno 1976 », leggasi: « la cui approvazione ed esecuzione è stata autorizzata con legge 28 aprile 1976, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 12 giugno 1976 ».

(159)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avvisi di rettifica

Nel dispositivo del decreto ministeriale 11 marzo 1976, concernente: « Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la circoscrizione Alto-Adige », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 24 marzo 1976, dove è scritto: « *Tschirnel* dott. Rainer », leggasi: « *Tschirner* dott. Rainer ».

Nel dispositivo del decreto ministeriale 11 marzo 1976, concernente: « Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la regione Valle d'Aosta », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 25 marzo 1976, dove è scritto: « *Regio* dott. Luigi », leggasi: « *Reggio* dott. Luigi ».

Nel dispositivo del decreto ministeriale 11 marzo 1976, concernente: « Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la regione Campania », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 25 marzo 1976, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

in luogo di: « *Bizazzi* dott. Fernando », leggasi: « *Bigazzi* dott. Fernando »;

in luogo di: « Santoro Giovanni », leggasi: « Santoro *enot.* Giovanni »;

in luogo di: « Marchitiello *geom.* Domenico », leggasi: « Marchitiello *dott.* Domenico ».

Nel dispositivo del decreto ministeriale 11 marzo 1976, concernente: « Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la regione Calabria », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 26 marzo 1976, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

in luogo di: « Cosentino prof. *Francesco* », leggasi: « Cosentino prof. *Vincenzo* »;

in luogo di: « *Lorenzo* per. agr. *Leone* », leggasi: « *Leone* per. agr. *Lorenzo* ».

Nel dispositivo del decreto ministeriale 11 marzo 1976, concernente: « Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la regione Friuli-Venezia Giulia », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 26 marzo 1976, dove è scritto: « Listuzzi *dott.* Anselmo », leggasi: « Listuzzi Anselmo ».

Nel dispositivo del decreto ministeriale 11 marzo 1976, concernente: « Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la circoscrizione Trentino », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 1° aprile 1976, dove è scritto: « *Ervin* per. agr. *Baldassarre* », leggasi: « *Baldessari* per. agr. *Herwin* ».

Nel dispositivo del decreto ministeriale 9 aprile 1976, concernente: « Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la regione Toscana », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 22 aprile 1976, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

in luogo di: « *Tamada* dott. Antonio », leggasi: « *Tomada* dott. Antonio »;

in luogo di: « Tadini *Boninsegni* Tobler dott. Giovanni », leggasi: « Tadini *Buoninsegni* Tobler dott. Giovanni »;

in luogo di: « Cioni *per. agr.* Aulo », leggasi: « Cioni *dott.* Aulo »;

in luogo di: « *Niccolai* dott. Nello », leggasi: « *Niccoli* dott. Nello ».

(448)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano (cattedra di biologia e zoologia generale).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di biologia e zoologia generale) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(534)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Terranova Sappo Minulio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.945.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(185/M)

Autorizzazione al comune di Montappone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Montappone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.028.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(186/M)

Autorizzazione al comune di Pedaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Pedaso (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.638.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(187/M)

Autorizzazione al comune di Castel Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Castel Baronia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.065.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(188/M)

Autorizzazione al comune di Chianche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Chianche (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.604.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(189/M)

Autorizzazione al comune di Mirabella Eclano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Mirabella Eclano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.568.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(190/M)

Autorizzazione al comune di Ospedaletto d'Alpinolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.929.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(191/M)

Autorizzazione al comune di Savignano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Savignano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.425.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(192/M)

Autorizzazione al comune di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 123.275.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(193/M)

Autorizzazione al comune di Solofra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Solofra (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 141.814.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(194/M)

Autorizzazione al comune di Casalduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Casalduni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(195/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Santa Maria Nuova (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(196/M)

Autorizzazione al comune di Offagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Offagna (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.464.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(197/M)

Autorizzazione al comune di Acquasanta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(198/M)

Autorizzazione al comune di Belmonte Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Belmonte Piceno (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.884.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(199/M)

Autorizzazione al comune di Massignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Massignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.675.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(200/M)

Autorizzazione al comune di Montefiore dell'Aso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.402.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(201/M)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.215.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(202/M)

Autorizzazione al comune di Altidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Altidona (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.924.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(203/M)

Autorizzazione al comune di Melito Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Melito Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.144.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(204/M)

Autorizzazione al comune di Apollosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Apollosa (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.004.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(205/M)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 18

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 mod. 241. — Data: 10 luglio 1970. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Foggia. — Intestazione: Masselli Giovanni, nato il 3 giugno 1900 a San Severo (Foggia). — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 32.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(158)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

Corso dei cambi del 17 gennaio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882 —	882 —	882,10	882 —	882 —	881,99	881,95	882 —	882 —	882 —
Dollaro canadese	873,35	873,35	874,50	873,35	873,45	873,30	873,20	873,35	873,35	873,35
Franco svizzero	353,88	353,88	353,15	353,88	353,70	353,85	353,71	353,88	353,88	353,85
Corona danese	149,26	149,26	149,50	149,26	149,20	149,25	149,26	149,26	149,26	149,25
Corona norvegese	166,23	166,23	166,35	166,23	166,25	166,20	166,23	166,23	166,23	166,25
Corona svedese	208,595	208,595	208,20	208,595	208,55	208,55	208,57	208,595	208,595	208,60
Fiorino olandese	350,84	350,84	351,30	350,84	350,87	350,80	350,87	350,84	350,84	350,85
Franco belga	23,852	23,852	23,84	23,852	23,84	23,80	23,85	23,852	23,852	23,85
Franco francese	176,92	176,92	177,40	176,92	176,83	176,90	176,95	176,92	176,92	176,90
Lira sterlina	1511,05	1511,05	1511,50	1511,05	1510,80	1511 —	1511,35	1511,05	1511,05	1511,05
Marco germanico	367,96	367,96	368,10	367,96	367,73	367,95	367,78	367,96	367,96	367,95
Scellino austriaco	51,822	51,822	51,75	51,822	51,77	51,80	51,80	51,822	51,822	51,80
Escudo portoghese	27,475	27,475	27,45	27,475	27,47	27,45	27,50	27,475	27,475	27,45
Peseta spagnola	12,863	12,863	12,44	12,863	12,85	12,85	12,858	12,863	12,863	12,85
Yen giapponese	3,027	3,027	3,033	3,027	3,02	3,01	3,023	3,027	3,027	3 —

Media dei titoli del 17 gennaio 1977

Titolo	
Rendita 5 % 1935	87 —
Redimibile 3,50 % 1934	98,550
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,550
» 5 % (Ricostruzione)	94,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,300
» 5 % (Città di Trieste)	89,600
» 5 % (Beni esteri)	89,700
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	76,775
» 5,50 % » » 1968-83	75,300
» 5,50 % » » 1969-84	75,200
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	74,775
» 9 % » » 1975-90	83,800
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,900
» » » 5,50 % 1977	100,500
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,600
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,200
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,625
» poliennali 7 % 1978	92,550
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,875
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,675
» » 9 % 1980	88,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 gennaio 1977

Valuta	
Dollaro USA	881,975
Dollaro canadese	873,275
Franco svizzero	353,795
Corona danese	149,26
Corona norvegese	166,23
Corona svedese	208,582
Fiorino olandese	350,855
Franco belga	23,851
Franco francese	176,935
Lira sterlina	1511,20
Marco germanico	367,87
Scellino austriaco	51,811
Escudo portoghese	27,487
Peseta spagnola	12,86
Yen giapponese	3,025

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche parte III, n. 5, del 15 dicembre 1976, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando n. 209.1.26 (scadenza 26 febbraio 1976):

Bando di concorso a quarantasei borse di studio per laureandi, da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche, presso istituti o laboratori italiani.

Bando n. 201.2.22 (scadenza 14 febbraio 1976):

Bando di concorso a tre borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze fisiche.

Bando n. 201.7.40 (scadenza 28 febbraio 1976):

Bando di concorso a quattro borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura, settore fisica tecnica ed energetica.

Bando n. 201.7.41 (scadenza 28 febbraio 1976):

Bando di concorso a dodici borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura, settore trasporti.

Bando n. 201.9.14 (scadenza 14 febbraio 1976):

Bando di concorso a trenta borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

Bando n. 201.11.8 (scadenza 14 febbraio 1976):

Bando di concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le ricerche tecnologiche.

Bando n. 215.9 (scadenza 18 febbraio 1976):

Bando di concorso a novantacinque borse di studio per l'estero indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche d'intesa con il Ministero degli affari esteri per ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali e tecniche offerte dalla « N.A.T.O » per il 1975-76.

Comunicato (scadenza 14 febbraio 1976):

Nato senior fellowships scheme - Nato visiting professorships scheme 1975-76.

(449)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1977.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con la legge 11 maggio 1971, n. 390; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1977.

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonchè del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 15 aprile 1977 corredate dei seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente consiglio dell'ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai tribunali e alle corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per Cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2.400 per l'iscrizione agli esami da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi di cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici e delle leggi, nonchè delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre in facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti, alle ore 8 antimeridiane:

30 *maggio* 1977: *ricorso per Cassazione in materia civile;*
1° *giugno* 1977: *ricorso per Cassazione in materia penale;*
3 *giugno* 1977: *ricorso in materia amministrativa.*

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente, a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 15 novembre 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1977
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 5

(349)

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1977

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), e successive modificazioni ed integrazioni; nonché il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sull'imposta di bollo e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1977.

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all'art 1 sono scritte e orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;
b) il diritto commerciale;
c) il diritto e la procedura penale;
d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 14, 15, 16, *e* 17 *giugno* 1977 *alle ore* 9 *antimeridiane.*

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 23 aprile 1977 corredate a norma dell'articolo 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati con l'indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2) e 3) del comma precedente, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto ai termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto ad essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito la idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa

per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 15 novembre 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1977
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 4

(350)

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali per l'anno 1977

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione dei benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori e contenente modificazioni alle norme relative agli esami di procuratore legale; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore; la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nonché il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, modificato con legge 5 dicembre 1964, n. 1267, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1977;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi delle corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo: 21 settembre 1977;
procedura civile e penale: 22 settembre 1977.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate *alle competenti commissioni esaminatrici* presso le suddette sedi delle corti di appello entro il 7 giugno 1977 corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato di adempimento della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme integrative e di attuazione del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore);

3) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Fermo il disposto del comma quarto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato.

I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 6.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 8.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra almeno nove punti.

Art. 8.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal comma secondo del precedente art. 7.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Roma, addì 3 novembre 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1977
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 3

(351)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di meccanica razionale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;
Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;
Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, concernente l'autorizzazione a bandire nuovi concorsi;
Ritenuta la necessità previa valutazione dell'effettivo fabbisogno degli assistenti dell'Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio di bandire un concorso ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di meccanica razionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di meccanica razionale.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
b) essere in possesso del diploma di laurea in fisica, ingegneria, matematica, matematica e fisica;
c) aver compiuto il 18° e non aver superato il 60° anno di età;
d) avere sempre tenuto buona condotta;
e) essere fisicamente idonei all'impiego;
f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;
7) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione ed è così composta:

comandante in 2ª dell'Accademia, direttore degli studi, presidente;
professore titolare della cattedra alla quale si provvede, membro;
tre professori di università o dell'Accademia, membri;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, segretario.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica secondo il programma specificato nell'allegato 2.

La data e la sede della prova scritta verranno comunicate ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dello svolgimento di essa.

Della data di tale prova verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data, con almeno venti giorni di anticipo, comunicazione della sede e della data del suo svolgimento insieme al voto riportato nella prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

La prova orale e la prova pratica si intenderanno superate se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, in quella orale e nella pratica.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato la prova orale o che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza previsti dalla legge sono tenuti a far pervenire al Ministero

della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre - Roma, i relativi documenti dimostrativi, accompagnati dal certificato di disoccupazione, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data in cui hanno sostenuto il colloquio.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (certificato medico e titolo di studio). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina ad assistente di meccanica razionale nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale.

Il coniuge ed i parenti od affini del professore ufficiale, fino al 4° grado incluso, non possono essere nominati assistenti.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di ruolo presso un istituto di istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nomina.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto dalle leggi 9 febbraio 1963, n. 248 e 23 gennaio 1975, n. 29 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1976
Registro n. 53 Difesa, foglio n. 201

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente in . . . (provincia di . . .) (c.a.p. .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di meccanica razionale.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . il . . . . . .;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (provincia di . . . .) (1);

di non aver riportato condanne penali (2);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . . rilasciato da . . . . . . nell'anno accademico . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . (3);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . . (4);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . e che la risoluzione del rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a . . . . . (4).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma . . . . . (5)

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2
(rif. art. 5)

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

a) Consistente in una dissertazione su uno degli argomenti del programma di cui al punto *b*).

PROVA ORALE

b) Consistente in un colloquio sul seguente programma: teoria dei vettori liberi e localizzati. Campi vettoriali. Cinematica del punto, del corpo rigido e dei sistemi olonomi. Moti relativi. Concetti fondamentali e leggi della meccanica classica e della meccanica relativistica ristretta. Il concetto di forza. Campi di forza. Il lavoro e l'energia. Teoremi energetici. Il punto materiale come schema meccanico. I vincoli perfetti e reali cui può essere soggetto. Statica e dinamica del punto materiale libero e vincolato. Statica del corpo rigido. Statica dei sistemi articolati, dei fili e delle verghe. Principio dei lavori virtuali e statica generale. Equilibrio relativo.

Nozioni elementari di meccanica celeste in senso classico. Teoremi generali sul moto dei sistemi olonomi: equazioni di Lagrange ed equazioni canoniche di Hamilton. Metodo di integrazione di Hamilton-Jacobi. Integrali e relazioni invarianti. Principi generali di Gauss o della minima costruzione; di Hertz o della direttissima; di Hamilton; dell'azione stazionaria. Moti variati e principi variazionali.

Dinamica del corpo rigido: equazioni cardinali. Moti di un corpo rigido con un punto fisso, privo di attrito.

Moto impulsivo: urto elementare, urto di solidi. Pendolo balistico. Teoria generale dell'urto senza attrito e cenno nel caso con attrito.

Teoremi generali sul moto impulsivo. Teorema del Volterra. Teoria della elasticità.

PROVA PRATICA

c) Consistente in una lezione su uno degli argomenti del programma ufficiale del corpo di meccanica razionale estratto a sorte fra un gruppo di tre di tali argomenti scelti dalla commissione.

(258)

Concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di programmazione dei calcolatori elettronici e sistemi dell'elaborazione della informazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, concernente l'autorizzazione a bandire nuovi concorsi;

Ritenuta la necessità, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno dei professori dell'Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio, di bandire un concorso pubblico ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di programmazione dei calcolatori elettronici e sistemi dell'elaborazione della informazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di programmazione dei calcolatori elettronici e sistemi dell'elaborazione della informazione.

Il concorso è per titoli. E' tuttavia in facoltà della commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti una prova di attitudine didattica da effettuarsi prima dell'esame dei titoli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) essere forniti di laurea universitaria;

c) aver compiuto il 18° anno di età;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità scolastica e vistato dal rettore dell'università, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove di esame ed il voto riportato nell'esame di laurea;

2) un foglio di notizie, in sei esemplari, sull'attività scientifica e sulla carriera didattica svolte;

3) tutti i documenti attestanti eventuali servizi praticati precedentemente all'insegnamento. Sarà considerato titolo preferenziale l'aver insegnato presso l'Accademia navale per almeno cinque anni;

4) copia in bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione, dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione;

5) il documento o i documenti attestanti qualsiasi titolo (lauree, diplomi, abilitazioni) che siano ritenuti utili ai fini del concorso.

Le eventuali pubblicazioni che i concorrenti ritengono di dover produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione, ed è così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

due professori di ruolo dell'Accademia navale, membri;

due professori ordinari di università, insegnanti della materia messa a concorso (uno di essi può essere scelto anche fra i cultori di scienze affini), membri;

un funzionario civile della carriera amministrativa del Ministero della difesa con la qualifica di direttore di sezione, segretario senza voto.

Art. 6.

I lavori della commissione giudicatrice procederanno in conformità dell'art. 7 del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, *concernente il personale civile insegnante e di gabinetto della* Accademia navale.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei, che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza per la nomina previsti dalla legge, sono tenuti a far pervenire i relativi documenti dimostrativi al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte del vincitore

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Via XX Settembre - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente alla nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della data della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dell'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a queste o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I concorrenti impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (certificato medico e titolo di studio). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre a un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio e del foglio matricolare aggiornato ed un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Il vincitore del concorso, in quanto sarà risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, verrà nominato, con decreto del Ministro per la difesa, professore straordinario dell'Accademia navale ed avrà diritto al trattamento economico previsto per quel personale docente dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Qualora la nomina cada su professore di ruolo di istituti di istruzione universitaria, questi conserverà grado e anzianità che aveva al momento della nuova nomina.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, nella legge 19 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1976
Registro n. 53 *Difesa, foglio n.* 200

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) (c.a.p. . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario di programmazione dei calcolatori elettronici e sistemi di elaborazione dell'informazione.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . il . . . .;
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (provincia di . . . . .) (1);
di non aver riportato condanne penali (2);
di possedere il seguente titolo di studio . . . . rilasciato da . . . . . . nell'anno accademico . . .;
di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . . (3);
di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (4);
di aver prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . e che la risoluzione del rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a . . . . . . (4).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (5)

A corredo della presente domanda allega i seguenti documenti (cfr. art. 4 del bando): . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . . .;
non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;
non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(259)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 1977

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con i decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958; n. 57 del 7 marzo 1959; n. 46 del 18 febbraio 1963; n. 273 del 18 ottobre 1963; n. 142 del 9 giugno 1967 e n. 191 del 30 luglio 1970, e successive modificazioni;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il Bollettino ufficiale del Ministero numeri 34 e 35 del 19-26 agosto 1976 contenente l'elenco degli istituti ospedalieri e delle cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico continuativo prescritto per gli studi in medicina e chirurgia e medicina veterinaria dal regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, sopracitato;

Udito il parere della sezione I[a] del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette per i mesi di aprile e novembre 1977 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, dottore forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

Alla prima sessione potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1975-76 purchè conseguano il titolo accademico entro il 16 aprile 1977, nonchè i laureati in anni accademici precedenti.

Alla seconda sessione potranno partecipare i suddetti laureati, nonchè quelli della sessione estiva dell'anno accademico 1976-77 e della sessione autunnale purchè conseguano il titolo accademico entro il 12 novembre 1977.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza. I candidati potranno scegliere tra esse la sede dove desidereranno sostenere gli esami.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 26 marzo 1977, alla seconda non oltre il 22 ottobre 1977 alla segreteria della università o istituto universitario competente ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che, di fatto, siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data del 22 ottobre 1977 e facendo riferimento, per la documentazione necessaria, a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda con l'indicazione della residenza propria e della famiglia, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea in originale o in copia autentica o copia notarile;

b) certificato rilasciato dalla università o istituto universitario ove sia stata conseguita la laurea o il diploma dal quale risulti se il candidato abbia sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte li abbia eventualmente ripetuti;

c) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6.000 fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a versare all'economato dell'università il contributo di L. 3.000 di cui al citato art. 4 primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea, qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera *a*) (diploma di laurea) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendano partecipare, nello stesso Ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso, inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici della università o istituto d'istruzione universitaria competente.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo e medico veterinario debbono produrre, entro i termini indicati al comma primo, rispettivamente per la prima e seconda sessione, un certificato, rilasciato dalla università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico, che attesti il compimento del tirocinio effettuato presso gli istituti ospedalieri o cliniche universitarie indicate nel *Bollettino ufficiale* di cui alle premesse e precedenti.

I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendano sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, abbiano effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.

I candidati che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anzichè presentare il predetto certificato, potranno limitarsi a dichiarare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico. In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura della università competente, la quale, qualora la dichiarazione dell'interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà all'esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopra indicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi sono esclusi dalla sessione di esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno, peraltro, essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei termini, purchè, naturalmente, risulti comprovato (dal timbro postale), che siano state spedite nei termini.

Potranno, altresì, essere accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma quando il rettore o direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga la domanda stessa giustificata da gravi motivi.

Art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande e comunque entro quelli fissati per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a presentare la domanda nei termini con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati corredandola di un certificato dal quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

Art. 5.

I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige che desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca, dovranno presentare la domanda e sostenere gli esami esclusivamente presso le seguenti sedi:

dottore commercialista: Venezia;
attuario: Roma;
medico chirurgo: Bologna;
chimico: Bologna;

farmacista: Bologna;
ingegnere: Bologna;
veterinario: Bologna;
architetto: Venezia;
dottore forestale: Firenze;
agronomo: Firenze;
discipline statistiche: Roma.

Art. 6.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno indicare a quale dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che le prove prevalentemente si riferiscano.

Art. 7.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art 3 della presente ordinanza le segreterie delle università o degli istituti superiori sedi di esami di Stato debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 8.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 26 aprile 1977 per la prima sessione e il giorno 21 novembre 1977 per la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle commissioni esaminatrici e reso noto con avviso nell'albo della università o istituto superiore sede di esami.

Roma, addì 31 dicembre 1976

Il Ministro: MALFATTI

TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 1977.

Professioni	Sedi
Dottore commercialista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano (Università Cattolica)
	Milano (Università Bocconi)
	Modena
	Napoli
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pesaro Urbino (presso l'Università di Urbino)
	Pescara (presso l'Università di Chieti)
	Pisa
	Roma
	Salerno
	Torino
	Trieste
	Venezia
	Verona (presso l'Università di Padova)
Attuario	Roma
Medico chirurgo	Ancona
	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Chieti
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	L'Aquila
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma (Università statale)
	Roma (Università Cattolica)
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
Chimico	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Camerino
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
	Venezia (Chimica industriale)
Farmacista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Macerata (presso l'Università di Camerino)
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pesaro Urbino (presso l'Università di Urbino)
	Pisa
	Roma
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
Ingegnere	Ancona
	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Firenze
	Genova
	L'Aquila
	Milano
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Pavia
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste

Professioni	Sedi
Architetto	Firenze
	Genova
	Milano
	Napoli
	Palermo
	Roma
	Reggio Calabria
	Torino
	Venezia
Agronomo	Bari
	Bologna
	Catania
	Firenze
	Milano (Università statale)
	Milano (Università Cattolica)
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Perugia
	Pisa
	Sassari
	Torino
Dottore forestale	Bari
	Firenze
	Padova
Veterinario	Bari
	Bologna
	Messina
	Milano
	Napoli
	Parma
	Perugia
	Pisa
	Sassari
	Torino
Discipline statistiche	Bologna
	Roma

(352)

Avviso relativo alla pubblicazione di graduatorie per la immissione di insegnanti abilitati nella scuola media e nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 27-28, supplemento ordinario n. 1, parte II, del 3-10 luglio 1975 sono state pubblicate le graduatorie, formulate ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 e dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748, per l'immissione di insegnanti abilitati, rispettivamente, nei ruoli dei professori di lingua francese (classe 2-*a*), di lingua inglese (classe 2-*b*), di lingua tedesca (classe 2-*c*), di lingua spagnola (classe 2-*d*), di matematica, osservazioni scientifiche e scienze naturali (classe 3), di educazione musicale (classe 6) nella scuola media, di educazione fisica maschile (tabelle *E* ed *F*) e di educazione fisica femminile (tabelle *E* ed *F*) negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica, di applicazioni tecniche femminili nella scuola media.

(506)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a venti posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

Nel supplemento in data 15 dicembre 1976 al Bollettino ufficiale n. 12 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono stati pubblicati i risultati del concorso in epigrafe indetto con decreto ministeriale 5 marzo 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 23 giugno 1975.

(58)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di odontoiatria e stomatologia;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(409)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di neurologia;

un posto di aiuto di astanteria psichiatrica;

un posto di aiuto del 2° laboratorio;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di virologia;

due posti di assistente di emodialisi;

un posto di assistente di radiologia e fisioterapia 1° istituto;

un posto di assistente del 2° istituto di radiologia;

un posto di assistente del 1° laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

(406)

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI PROTEZIONE SOCIALE DI ROMA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico presso l'istituto di cura per le malattie della senescenza « Sen. Carlo Scotti » (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma.

(407)

OSPEDALE «CAV. R. APICELLA» DI POLLENA TROCCHIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pollena Trocchia (Napoli).

(413)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «M. MALPIGHI» DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di angiologia;
un posto di assistente della divisione di terapia fisica, recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(412)

OSPEDALE «S. MARIA MAGGIORE» DI TREIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Treia (Macerata).

(411)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia a direzione ospedaliera.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia a direzione ospedaliera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(408)

OSPEDALE «V. EMANUELE III» DI MONSELICE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Monselice (Padova).

(405)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso a due posti di assistente della sezione autonoma di assistenza neonatale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della sezione autonoma di assistenza neonatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(410)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770180)